

**A TUTTI I CLIENTI  
LORO SEDI**

**Circolare n. 1  
09/01/2020**

**Oggetto: operazioni IVA – Direttiva n. 2018/1910/UE**

Facciamo seguito alla Circolare n. 16 del 16.10.2019 che illustra il contenuto del Regolamento di esecuzione UE n. 1912 del 4.12.2018 in materia di disciplina della **prova di trasporto** del bene da uno Stato membro all'altro delle operazioni di compravendita, a cui si rinvia per un completo esame.

### Cessioni INTRA - VIES

Si segnala che la Direttiva 2018/1910/UE del 4.12.2018 ha apportato delle modifiche sostanziali all'art. 138 della direttiva 2006/112/UE [Direttiva IVA a livello comunitario], volte ad introdurre condizioni più stringenti perché un'operazione possa qualificarsi come **cessione intra-Ue** di beni e possa beneficiare del regime di **non imponibilità IVA** nello Stato membro di origine.

In sintesi, **a decorrere dal 1° gennaio 2020**, perché sia riconosciuto il regime di non imponibilità sono necessari i seguenti **presupposti**:

- 1) l'operazione ha ad oggetto beni mobili materiali spediti o trasportati dal venditore o dall'acquirente o da terzi per loro conto da uno Stato membro ad un altro (requisito territoriale);
- 2) l'operazione ha luogo tra un cedente soggetto passivo nello Stato membro in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio e un cessionario (acquirente) soggetto passivo (o ente non soggetto passivo) che agisce in quanto tale in uno Stato membro diverso da quello in cui ha origine la partenza dei beni;
- 3) l'acquirente è tenuto a comunicare al cedente il proprio numero identificativo IVA (**requisito soggettivo**) ovvero di iscrizione al **VIES**;
- 4) l'accordo tra le parti prevede il trasferimento del diritto di proprietà su beni mobili materiali (requisito della proprietà)
- 5) il trasferimento sia a titolo oneroso (requisito dell'onerosità);
- 6) il cedente provvede a presentare l'elenco riepilogativo delle cessioni intra (**modello INTRASTAT**).

Sulla base della nuova normativa ne consegue che due adempimenti ritenuti nel passato formali assurgono **adesso a requisiti sostanziali**:

- a) l'iscrizione dell'acquirente nell'archivio del sistema **VIES** da cui scaturisce, al contempo, l'obbligo posto a carico di quest'ultimo di comunicare alla controparte il numero identificativo IVA e l'obbligo posto a carico del cedente di verificare (conservandone prova) l'esistenza dell'iscrizione e la correttezza del dato comunicato;

- b) la presentazione da parte del cedente degli elenchi riepilogativi delle cessioni intra-Ue in maniera completa e corretta (**modelli INTRASTAT**).

Quanto alla **forma e al contenuto** della comunicazione tra le parti, questa non è specificatamente individuata dal legislatore UE; tuttavia, il fatto che la fattura emessa dal cedente riporti il numero di partita IVA dell'acquirente porterebbe a concludere che la comunicazione sia avvenuta.

**In assenza delle predette condizioni di cui alle lettere a) e b) la cessione UE è soggetta a IVA.**

Va detto che il legislatore nazionale non ha ancora provveduto a recepire nell'ordinamento interno la direttiva 2018/1910/Ce. Tuttavia, considerato che le disposizioni contenute nella direttiva appaiono sufficientemente dettagliate da consentirne la diretta applicazione, le regole armonizzate **dovrebbero considerarsi efficaci**, ai fini IVA in Italia, anche in assenza di formale recepimento interno - in senso difforme si è espressa ASSONIME con la Circ. n. 29/2019.

**N.B.** è consigliabile tenere un comportamento prudentiale e, quindi, riteniamo opportuno che il cedente italiano si assicuri di essere iscritto al VIES e verifichi che l'acquirente comunitario sia a sua volta iscritto al VIES, il tutto prima di effettuare la cessione. La verifica è facilmente effettuabile consultando l'apposita pagina del sito dell'Agenzia delle Entrate oppure presso il sito istituzionale della Commissione UE:

[VIES - European Commission  
ec.europa.eu > taxation\\_customs > vies](http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies)

Anche in caso di acquisto INTRA è opportuno verificare che il cedente estero UE sia iscritto al VIES.

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

*Studio Tognetti Ass. Professionale*

*LA PRESENTE CIRCOLARE HA ESCLUSIVO FINE INFORMATIVO. NESSUNA RESPONSABILITÀ LEGATA AD UNA DECISIONE PRESA SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE POTRÀ ESSERE ATTRIBUITA ALLO SCRIVENTE, CHE RESTA A DISPOSIZIONE DEL LETTORE PER OGNI APPROFONDIMENTO O PARERE.*

Indirizzo internet: [www.studiotognetti.com](http://www.studiotognetti.com) - Indirizzo e-mail: [info@studiotognetti.com](mailto:info@studiotognetti.com)